



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 27 agosto 2018

Deliberazione n. 2018/20/282

Oggetto: Aree ex art. 32. Approvazione schemi di contratto.

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di agosto alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Dott.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che, come si evince dalle relazione del Funzionario istruttore,

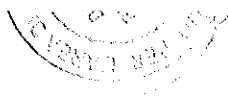
- in data 23 maggio 2018 il Consorzio ASI ha sottoscritto un Protocollo di intesa con Confindustria Avellino avente ad oggetto “Ripartizioni dei nuovi costi a carico delle aziende insediate nelle aree industriali ASI”;
- con delibera n. 2018/17/219 assunta in data 10 luglio 2018, sono state approvate, in variante a quanto stabilito con delibera 2018/11/162 del 15 maggio 2018, le nuove tariffe della depurazione fermo restando quanto già deliberato nella stessa circa i costi dei restanti servizi;
- i nuovi contratti di fornitura verranno sottoscritti con le aziende insediate nelle aree ex art. 32 e con essi saranno applicate le nuove tariffe con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2018;

Dato atto della proposta di provvedimento del funzionario istruttore di approvare gli schemi di contratto che verranno allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli schemi di contratto validi per le aziende insediate nelle aree industriali realizzate ai sensi dell'ex art. 32, L. 219/81, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. SAN MANGO SUL CALORE (LUOGOSANO)

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopradde-
ta sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

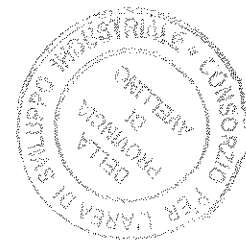
CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di San Mango Sul Calore (Luogosano -AV-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Luogosano (AV), particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

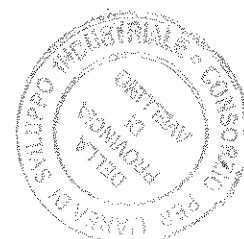
Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di San Mango Sul Calore (Luogosano -AV-).

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,34 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini





In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:



- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	CLORURI	mg/L	≤ 2.400
2	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 400
3	BOD5	mg/L	≤ 500
4	COD	mg/L	≤ 1.000
5	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 20
6	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 60
7	FE	mg/L	≤ 8
8	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 80
9	TENSIOATTIVI TOTALI	mg/L	≤ 8

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione



dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.



Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

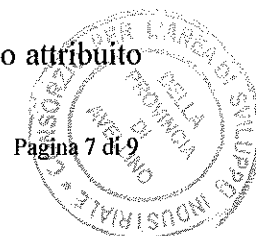
Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.





Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

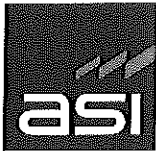
Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. PORRARA (SANT'ANGELO DEI LOMBARDI)

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Porrara (Sant'Angelo dei Lombardi -AV-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Porrara (Sant'Angelo dei Lombardi -AV-).

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,56 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini





In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

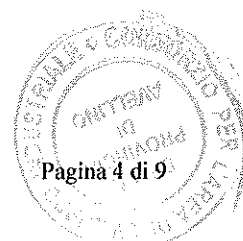
- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:



- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	PH		4,5 - 10
2	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 4000
3	BOD5	mg/L	≤ 2.200
4	COD	mg/L	≤ 9.000
5	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 100
6	AZOTO AMMONIACALE (NH ₄)	mg/L	≤ 50
7	FE	mg/L	≤ 6
8	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 2.000
9	AZOTO NITRICO (N - NO ₃)	mg/L	≤ 40

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione.



dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.



Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

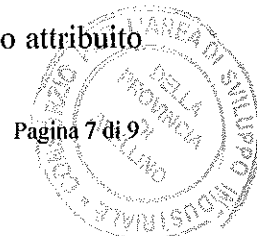
Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.





Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.





Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

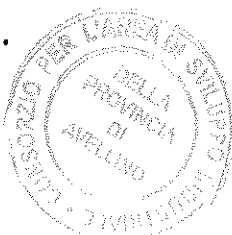
.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. LIONI/NUSCO/SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

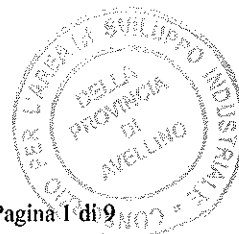
CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Lioni/Nusco/Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Nusco, particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Lioni/Nusco/Sant'Angelo dei Lombardi (-AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

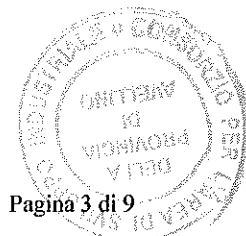
Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,33 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini





In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 400
2	BOD5	mg/L	≤ 500
3	COD	mg/L	≤ 1.000
4	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 20
5	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 60
6	FE	mg/L	≤ 8
7	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 80
8	TENSIOATTIVI TOTALI	mg/L	≤ 8

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione

dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.



Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

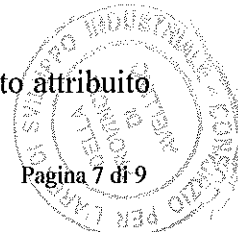
Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.



Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. MORRA DE SANCTIS

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

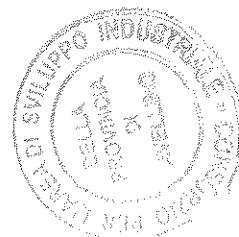
CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Morra De Sanctis (-AV-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Morra De Sanctis (AV) -, particella n. di mq., i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

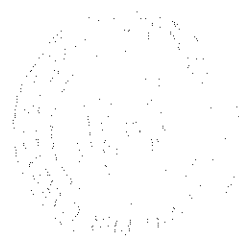
Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Morra De Sanctis (-AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,41 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini





In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 400
2	BOD5	mg/L	≤ 500
3	COD	mg/L	≤ 1.000
4	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 20
5	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 60
6	FE	mg/L	≤ 8
7	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 80
8	TENSIOATTIVI TOTALI	mg/L	≤ 8

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione



dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

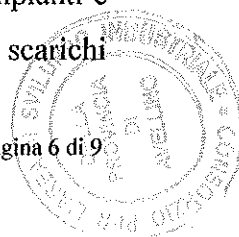
La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.





Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

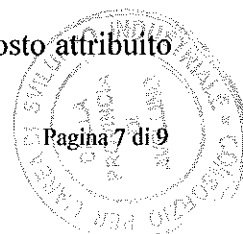
Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.





Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. CONZA DELLA CAMPANIA

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopradde-
ta sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (-AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Conza della Campania (-AV-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Conza della Campania (AV), particella n. di mq., i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Conza della Campania (-AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,62 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini



In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 400
2	BOD5	mg/L	≤ 500
3	COD	mg/L	≤ 1.000
4	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 20
5	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 60
6	FE	mg/L	≤ 8
7	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 80
8	TENSIOATTIVI TOTALI	mg/L	≤ 8

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione



dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.





Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.





Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

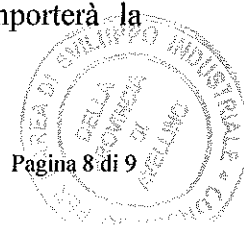
Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

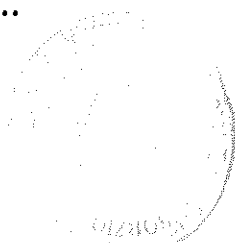
PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. NERICO (PESCOPAGANO - PZ)

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

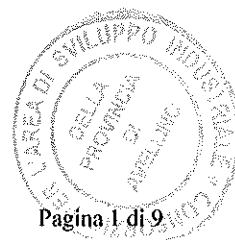
CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Nerico (Pescopagano -PZ-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Pescopagano (PZ), particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

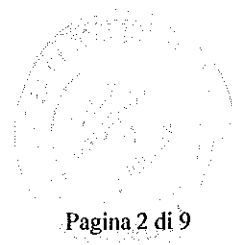
Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Nerico (Pescopagano -PZ-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

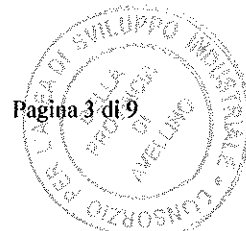
Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,47 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.





Art. 9 - Ripristini

In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.



Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata.

Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno





a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.

Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.



Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.

Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.



In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00). Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

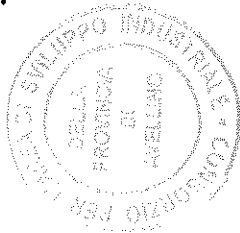
.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. CALITRI

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

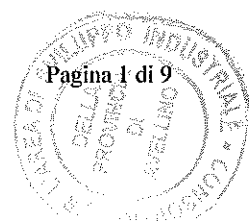
Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Calitri (AV) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Calitri (AV), particella n. di mq., i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.

In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.





Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

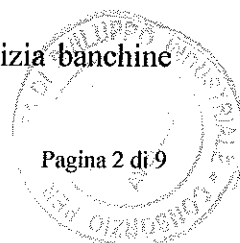
- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Calitri (-AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:

- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;





- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,31 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.



Art. 9 - Ripristini

In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.



Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

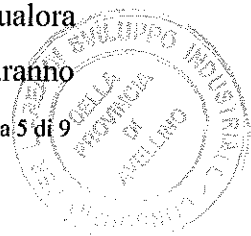
Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata.

Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno





a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.

Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di reflu.

Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.



In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00). Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....

.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. CALAGGIO (LACEDONIA)

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopradde-tta sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

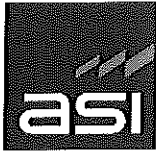
Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Calaggio (Lacedonia -AV-) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Lacedonia (AV), particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.





In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Calaggio (Lacedonia -AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:





- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,34 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini





In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 400
2	BOD5	mg/L	≤ 500
3	COD	mg/L	≤ 1.000
4	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 20
5	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 60
6	FE	mg/L	≤ 8
7	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 80
8	TENSIOATTIVI TOTALI	mg/L	≤ 8

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione

dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata.

Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.



Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

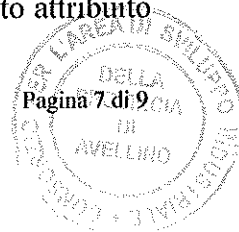
Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.



Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari, in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00).

Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. CALABRITTO

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Direttore Generale, domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile, da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Calabritto (AV) - Lotto individuato in catasto al foglio n. del Comune di Calabritto (AV), particella n. di mq. -, i servizi in seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.

In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.





Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione allo scarico rilasciata da protocollo consortile prot. n. del e, nel parere reso dal gestore C.G.S. S.c.a r.l. protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza annuale dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato in base al 100% della variazione ISTAT relativa al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante raccomandata A/R.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- Il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A;
- L'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Calabritto (-AV-)

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:

- a) n. 1 intervento annuo per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;





- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 2 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate. In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,45 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.





Art. 9 - Ripristini

In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale, sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.



Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.

Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

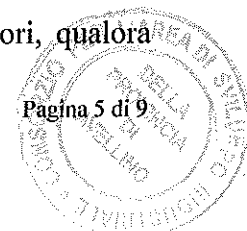
Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata.

Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora





questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata.

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono indicati nelle tabelle di cui all'art. 11.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.

Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,826/mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc./anno e fino a 10.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 2,355/mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc./anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,884/mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc./anno, il prezzo è fissato in Euro 1,413/mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo. L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc. in base alla seguente formula:

- per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria di seguito riportata

$$0,3 < \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots < 0.5 (*)$$

(*) Con le lettere A,B,C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti dalle tabelle di cui all'art. 12 e con A1,B1,C1, ... si individuano i singoli limiti imposti dalle tabelle stesse.

avrà valori compresi tra 0,30 e 0,50 l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo.

Per valori superiori a 0,50 e fino a 1,00 l'aumento da praticarsi sarà del 40%; per valori superiori a 1,00 e fino a 2,00 l'aumento sarà dell'80%, infine per valori superiori a 2,00 l'aumento sarà del 100%.

- per quantità di reflui superiori a 50 mc., l'aumento da praticarsi sarà il seguente: per valori della sommatoria compresi fra 0,30 e 0,50 sarà applicato il 30%; per valori superiori a 0,50 e fino 1,00 sarà applicato il 50%, per valori superiori a 1,00 e fino 2,00 sarà applicato il 100%, infine per valori superiori a 2,00 sarà applicato il 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.



In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta/00). Il corrispettivo per detto volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

.....
.....

PER IL CONSORZIO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

.....

